



COMUNE DI SANTO STEFANO D'AVETO

Città Metropolitana di Genova

ORDINANZA SINDACALE
Reg. Gen. N. 15 DEL 22-12-2021

OGGETTO: ORARIO DI CHIUSURA DEI PUBBLICI ESERCIZI PER LA SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE.

L'anno duemilaventuno, il giorno ventidue del mese di dicembre nel proprio Ufficio.

IL SINDACO

Prot. 4449

IL SINDACO

- Visto l'Art. 3 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito, con modificazioni, in Legge 4 agosto 2006 n. 248, che a seguito delle numerose modifiche (da ultimo approvate dal D.L. 201/2011) stabilisce, che *"le Attività Commerciali, come individuate dal Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e di somministrazione di alimenti e bevande, sono svolte senza i seguenti limiti e prescrizioni:*
d-bis) Il rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'Esercizio";
- Visto l'Art. 3 del D.L. 13 agosto 2011 n. 138, convertito, con modificazioni, in Legge 14 settembre 2011 n. 148, il quale dispone che *"l'iniziativa e l'Attività Economica Privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla Legge nei soli casi di:*
 - a) *Vincoli derivanti dall'Ordinamento Comunitario e degli Obblighi Internazionali;*
 - b) *Contrasto con i Principi Fondamentali della Costituzione;*
 - c) *Danno alla Sicurezza, alla Libertà, alla Dignità Umana e Contrasto con l'Utilità Sociale;*
 - d) *Disposizioni indispensabili per la Protezione della Salute Umana, la Conservazione delle Specie Animali e Vegetali, dell'Ambiente, del Paesaggio e del Patrimonio Culturale;*
 - e) *Disposizioni relative attività di raccolta di Giochi Pubblici ovvero che comunque comportino effetti sulla Finanza Pubblica";*
- Visto l'Art. 31 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, in Legge 22 dicembre 2011 n. 214, che sancisce quale Principio Generale dell'Ordinamento Nazionale *"la libertà di apertura di nuovi Esercizi Commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali";*
- Visto l'Art. 1 del D.L. 24 gennaio 2012, convertito, con modificazioni, in Legge 24 marzo 2012 n. 27 che stabilisce che *"l'iniziativa economica privata è libera secondo condizioni di piena concorrenza e pari opportunità tra tutti i soggetti, presenti e futuri, ed ammette solo i*

- limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, all'ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e possibili contrasti con l'utilità sociale, con l'ordine pubblico, con il sistema tributario e con gli obblighi comunitari ed internazionali della repubblica";
- Vista la Circolare n. 3644/C del 28/10/2011 del Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento dell'Impresa e l'Internazionalizzazione – che al punto 4 precisa che: eventuali specifici atti provvedimenti, adeguatamente motivati e finalizzati a limitare le aperture notturne, o a stabilire orari di chiusura correlati dalla tipologia e alle modalità di esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande per motivi di pubblica sicurezza o per specifiche esigenze di tutela (in particolare in connessione alle problematiche connesse alla somministrazione di alcolici), possono continuare ad essere applicati ed in futuro adottati, potendosi legittimamente sostenere che trattasi di "vincoli" necessari ad evitare "danno alla sicurezza (..) e indispensabili per la protezione e la salute umana (..), dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale", espressamente richiamati come limiti all'iniziativa e all'attività economica privata ammissibili, dall'Art. 3, Comma 1 del Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148";
 - Vista, altresì, la Delibera della Giunta Regionale del 27 gennaio 2012 n. 67 con la quale è stata emanata Circolare per l'applicazione delle disposizioni, di cui all'Art. 31, C. 1 del D.L. 201/2011 convertito In L. 214/2011 in materia di orari degli esercizi commerciali, nella quale si precisa che "i Comuni possono adottare, adeguatamente motivati, provvedimenti nelle forme previsti dai singoli Statuti Comunali (Ordinanze Sindacali, Determinazioni Dirigenziali, etc...) finalizzati a limitare le aperture notturne o a stabilire orari di chiusura correlati alla tipologia e alle modalità di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande per motivi di pubblica sicurezza, per tutelare i consumatori, e più in generale i cittadini, nei loro fondamentali diritti (ad esempio, problematiche connesse alla somministrazione di alcolici, criticità legate al fenomeno della C.D. "movida", particolarmente sentito nel territorio Ligure), con particolare riferimento alla tutela della salute, della sicurezza e dell'integrità ambientale (ambiente, paesaggio, patrimonio culturale);
L'attività di somministrazione di alimenti e bevande, infatti, presenta aspetti che attengono l'imprescindibilità di rispetto alla sostenibilità ambientale sociale, di viabilità di tutela dell'ordine pubblico, di consumo di alcolici, del diritto dei residenti alla vivibilità alla normale mobilità.
Non trova, pertanto, più applicazione l'Art. 116 (orari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande) di cui alla L.R. n. 1/2007 e s.m. e/o i.";
 - Preso atto delle numerose richieste pervenute dalla cittadinanza sulla necessità di riequilibrare l'orario dei locali per favorire il riposo notturno e limitare la problematica degli schiamazzi, rumori molesti che spesso si verificano in alcuni tratti del centro storico nelle vicinanze dei pubblici esercizi;
 - Ritenuto quindi di dover adottare una più rigorosa disciplina degli orari di chiusura degli esercizi pubblici volta a contemperare gli interessi di operatori e avventori con quelli connessi al diritto al riposo e alla salute dei residenti, nonché alla tutela della quiete pubblica, dell'ambiente urbano e del patrimonio culturale;

DISPONE CHE

I Titolari dei Pubblici Esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, a partire dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza, devono tenere obbligatoriamente chiusi i propri locali

tutti i giorni dal Lunedì alla Domenica dalle ore 2:00 alle ore 6:00

e quindi adeguare in tal senso le comunicazioni rese obbligatoriamente al pubblico, con cartello o altro mezzo idoneo di informazione.

Quanto disposto nella presente Ordinanza si applica anche all'attività di vendita al pubblico da parte dei laboratori artigianali alimentari (gelaterie, panifici, gastronomie, pasticcerie, ...) e degli esercizi di vicinato alimentare.

Negli esercizi pubblici annessi alle strutture ricettive è consentita la somministrazione di alimenti e bevande oltre l'orario di chiusura alle sole persone alloggiate.

La presente Ordinanza potrà essere derogata previa presentazione di apposita istanza motivata.

Ogni precedente provvedimento di questo Comune, incompatibile con quanto disposto dalla presente Ordinanza è da considerarsi abrogato a partire dalla data di pubblicazione della medesima.

Alla presente Ordinanza verrà data diffusione mediante pubblicazione nell'Albo On-line sul Sito Istituzionale di questo Comune.

Copia della presente Ordinanza verrà inviata al Comando Stazione Carabinieri di S. Stefano d'Aveto.

Il personale preposto é incaricato dell'osservanza della presente Ordinanza.

Ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104 è ammesso ricorso avverso il presente Provvedimento, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo della Regione Liguria oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica del Provvedimento medesimo, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

Le violazioni della presente Ordinanza verranno punite a Norma di Legge.

IL SINDACO
(Tassi Giuseppe)

Documento prodotto in originale informatico, firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.